



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1555 del 2013, proposto da:

- Arch. Matteo Paolo Giorgio Fantoni, in proprio e quale mandatario del costituendo R.T.I. tra Arch. Venelli Ruggero, Ing. Nicoletti Mauro, BDSP Partnership Ltd e Sinergo S.p.A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti, Stefania Romanelli e Alberto Spangaro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi tre in Milano, Via S. Barnaba n. 30;

contro

- Expo 2015 S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Greco e Manuela Muscardini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Piazzale Lavater n. 5;

nei confronti di

- Nemesi & Partners S.r.l., in proprio e quale mandatario del Raggruppamento Temporaneo costituito con Proger S.p.A., BMS Progetti S.r.l. e Arch. Livio De Santoli, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Carmelo Giurdanella, Elio Guamaccia e Manuela Schembri, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Milano, Via Fontana n. 16;

- Miralles Tagliabue-EMBT, in proprio e quale mandatario del Raggruppamento Temporaneo costituendo tra Miralles Tagliabue-EMBT, DLC S.r.l., Studio Ing. Remo Massacesi, Planning S.r.l., Ing. Giorgio Ceruti, Ing. Giuseppe Gaspare Amaro e Arch. Alessandra Pirovano, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Simona Rostagno e Giuseppe Franco Ferrari, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Milano, Via Larga n. 23;

- Planning S.r.l., Ing. Giorgio Ceruti, Ing. Giuseppe Gaspare Amaro e Arch. Alessandra Pirovano, in proprio e quali mandanti del Raggruppamento Temporaneo costituendo tra Miralles Tagliabue-EMBT, DLC S.r.l., Studio Ing. Remo Massacesi, Planning S.r.l., Ing. Giorgio Ceruti, Ing. Giuseppe Gaspare Amaro e Arch. Alessandra Pirovano, e Studio Ing. Remo Massacesi S.r.l., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Simona Rostagno e Giuseppe Franco Ferrari, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Milano, Via Larga n. 23.

per l'annullamento

- della comunicazione di aggiudicazione definitiva del "Concorso internazionale di progettazione per la 'Progettazione del Padiglione Italia' CIG 47421523AO", datata 23 maggio 2013 e trasmessa via PEC il successivo 27 maggio;

- della determina prot. n. 590/U/2013 del 17 maggio 2013, comunicata via PEC in data 27 maggio 2013, di

approvazione dei verbali del Concorso e di proclamazione definitiva del vincitore;

- del verbale della seduta di gara pubblica del 19 aprile 2013 di approvazione della graduatoria provvisoria;
- dei verbali delle sedute di gara di valutazione dei progetti presentati dai concorrenti e di attribuzione del relativo punteggio, con particolare riguardo a quelli della quarta quinta e sesta seduta;
- delle schede di analisi della Commissione Istruttoria dei progetti 7CBD025A-DF08-4754-AC81-20F9AE09D37D (corrispondente al primo classificato) e 8119485E-CF8F-49C3-845D-A1F4E2619127 (corrispondente al secondo classificato);
- del bando del Concorso in questione;
- del Documento Preliminare di Progettazione e dei relativi allegati;
- degli atti di nomina e formazione della Commissione Istruttoria e della Giuria;
- nonché per la declaratoria dell'inefficacia del contratto stipulato medio tempore e del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione del Concorso e della stipula del relativo contratto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto n. 747/2013 con cui è stata accolta inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza di sospensione;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Expo 2015 S.p.a., di Nemesi & Partners S.r.l., di Miralles Tagliabue-EMBT e Studio Ing. Remo Massacesi S.r.l. e di Planning S.r.l., Ing. Giorgio Ceruti, Ing. Giuseppe Gaspare Amaro e Arch. Alessandra Pirovano;

Visto il ricorso incidentale proposto da Nemesi & Partners S.r.l.;

Vista l'ordinanza n. 828/2013 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;

Uditi, all'udienza pubblica del 17 dicembre 2013, i procuratori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 19 giugno 2013 e depositato il 21 giugno successivo, il Raggruppamento ricorrente ha impugnato la comunicazione di aggiudicazione definitiva del "Concorso internazionale di progettazione per la 'Progettazione del Padiglione Italia' CIG 47421523AO", datata 23 maggio 2013 e trasmessa via PEC il successivo 27 maggio, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe.

Il predetto concorso internazionale di progettazione, il cui Bando è stato pubblicato in data 20 novembre 2012, era finalizzato alla realizzazione del Padiglione Italia, ossia di una struttura avente carattere permanente destinata ad accogliere Palazzo Italia, da riconvertire a conclusione della manifestazione Expo 2015, ed altre strutture di carattere temporaneo da ricollocare in spazi pubblici siti nella città di Milano alla fine della manifestazione. All'esito della procedura di gara è risultato aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo costituito da Nemesi & Partners S.r.l. con Proger S.p.A., BMS Progetti S.r.l. e Arch. Livio De Santoli, mentre al secondo posto si è classificato il Raggruppamento costituito da Miralles Tagliabue-EMBT con DLC S.r.l., Studio Ing. Remo Massacesi,

Planning S.r.l., Ing. Giorgio Ceruti, Ing. Giuseppe Gaspare Amaro e Arch. Alessandra Pirovano, e Studio Ing. Remo Massacesi S.r.l.; il raggruppamento ricorrente si è classificato al terzo posto.

Avverso gli atti della predetta gara è stato proposto ricorso con il quale vengono dedotte varie censure che, in via graduata, dapprima sono finalizzate ad ottenere l'esclusione dei progetti primi classificati cui conseguirebbe l'aggiudicazione in favore della parte ricorrente, in seconda battuta tendono ad ottenere l'inversione dell'ordine di graduatoria, sempre in favore della parte ricorrente, e, da ultimo, all'annullamento dell'intera gara.

Con un primo ordine di censure vengono dedotti la violazione del bando di gara e dell'annesso DPP, la difformità dei progetti classificatisi al primo e secondo posto della graduatoria rispetto alle prescrizioni tecniche stabilite dalle *lex specialis* e la conseguente violazione dell'art. 46, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 163 del 2006, l'eccesso di potere per violazione dei principi della par condicio, uguaglianza, trasparenza e buona amministrazione.

Poi si deducono la violazione del Bando di gara e del DPP sotto il profilo dell'obbligo di segretezza ed anonimato delle proposte progettuali, la violazione dell'art. 46, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e l'eccesso di potere per violazione del principio di par condicio.

Ulteriormente, vengono dedotte la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell'art. 46, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e la violazione del principio di determinatezza dell'offerta e della par condicio tra i concorrenti.

Con riguardo alla prospettata possibile inversione della graduatoria, si assumono la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163 del 2006, l'eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza ed arbitrarietà della stessa, l'illogicità manifesta, il travisamento e l'erronea valutazione dei presupposti di fatto, nonché il difetto di istruttoria, la disparità di trattamento e la violazione dei principi di trasparenza e par condicio.

Con riguardo al possibile annullamento dell'intera gara si assumono la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163 del 2006, nonché dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 163 del 2006 per mancata specificazione dei criteri di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche.

Infine, vengono dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art. 84 D. Lgs. n. 163 del 2006, la violazione del principio di necessaria competenza ed autonomia, nonché di unitarietà della Commissione giudicatrice e la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività della P.A.

Con decreto n. 747/2013 è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza di sospensione;

Si sono costituiti in giudizio Expo 2015 S.p.a., Nemesi & Partners S.r.l., Miralles Tagliabue-EMBT e Studio Ing. Remo Massacesi S.r.l. e di Planning S.r.l., Ing. Giorgio Ceruti, Ing. Giuseppe Gaspare Amaro e Arch. Alessandra Pirovano, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con ricorso incidentale proposto da Nemesi & Partners S.r.l., notificato in data 5 luglio 2013 e depositato il 10 luglio successivo, è stata chiesto l'annullamento degli atti del Concorso Internazionale di Progettazione, a procedura aperta, in un'unica fase, ai sensi degli artt. 99 e ss. del D. Lgs. 163 del 2006 e 260 del D.P.R. 207/2010, per la "progettazione del Padiglione Italia", CIG 47421523AO, ed in particolare, del verbale di concorso che ammette il RTI ricorrente principale alla fase di valutazione delle proposte progettuali, e non lo esclude per mancanza dei requisiti di cui all'art. 3.1.3 del bando, dei verbali delle sedute della giuria per la valutazione dei progetti, in particolare le sedute quarta, sesta e decima, della scheda di analisi della Commissione istruttoria del progetto del RTI ricorrente principale, terzo classificato, del verbale di seduta del 19 aprile 2013 di approvazione della graduatoria provvisoria, della determina prot. n. 590 del 17 maggio 2013, nella parte in cui approva i verbali

di concorso e la graduatoria provvisoria dal 2° al 5° posto, del verbale dell'undicesima seduta della giuria, riguardante le verifiche svolte dalla Commissione Istruttoria sulla documentazione amministrativa prodotta dai primi cinque concorrenti, nonché, ove occorra, del bando di concorso e del Documento Preliminare di Progettazione e relativi allegati, e degli atti di nomina e formazione della commissione istruttoria e della giuria, nonché, per la parte di interesse, tutti gli atti presupposti o consequenziali, antecedenti o successivi, comunque connessi a quelli indicati in premessa.

A sostegno del predetto vengono dedotte svariate censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto differenti profili.

Con ordinanza n. 828/2013 è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia.

In prossimità dell'udienza di trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni. In particolare la difesa della parte ricorrente ha evidenziato che, pur non potendosi pronunciare l'inefficacia del contratto di progettazione, in ragione della completa esecuzione delle prestazioni ivi contemplate, permane un interesse ai fini risarcitori.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2013, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, la controversia è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare va chiarito, sulla base di quanto concordemente evidenziato dalle parti di causa, che l'avvenuto espletamento della progettazione definitiva – anche a voler seguire l'interpretazione patrocinata dalla parte ricorrente in ordine all'automatismo sussistente tra l'aggiudicazione del concorso e l'affidamento delle successive fasi di progettazione, fermamente contestato dalla parte resistente – impedisce di pronunciare l'inefficacia del contratto stipulato tra la Stazione appaltante e il R.T.I. primo classificato, con diritto di subentro da parte del R.T.I. ricorrente.

1.1. Di conseguenza, l'esame del ricorso principale sarà finalizzato all'accertamento dell'eventuale illegittimità della procedura ai fini esclusivamente risarcitori, come espressamente richiesto nella memoria depositata il 30 novembre 2013 dalla parte ricorrente e ribadito nel corso dell'udienza pubblica di discussione.

2. Prima di scrutinare le censure contenute nel ricorso principale e rivolte sia nei confronti della prima classificata (Nemesi) che della seconda classificata (Miralles Tagliabue), appare opportuno precisare che, per ragioni di economia processuale, si verificherà in primo luogo la fondatezza delle doglianze nei confronti del progetto formulato dal R.T.I. primo classificato e, soltanto nel caso di accoglimento delle stesse, si passerà ad esaminare la posizione della seconda classificata.

3. Il ricorso principale è infondato.

3.1. Con la prima censura si assume l'illegittimità della mancata esclusione dalla gara oggetto del presente contenzioso del Raggruppamento classificatosi al primo posto, giacché l'offerta presentata dal predetto Raggruppamento si distaccherebbe sensibilmente dalle prescrizioni contenute nella lex specialis di gara: nello specifico non vi sarebbe una stretta aderenza del progetto proposto rispetto a quanto prescritto dal Documento Preliminare alla Progettazione (D.P.P.), prevedendosi delle soluzioni di tipo urbanistico-edilizio che non considererebbero i vincoli di inedificabilità e di superficie imposti dalla lex specialis.

3.2. La doglianza formulata nei confronti del progetto proposto da Nemesi è infondata.

Va premesso che, attraverso un concorso di progettazione, l'Amministrazione persegue la finalità di acquisire un progetto per la realizzazione di un'opera pubblica che, successivamente, potrà essere eseguito, a discrezione della stazione appaltante, dallo stesso aggiudicatario, qualora ne possenga i requisiti. La caratteristica peculiare di questa

tipologia di concorso è rappresentata dalla libertà di progettazione riconosciuta alle imprese concorrenti che “incontra un limite soltanto nell’esigenza che le soluzioni proposte non si discostino sensibilmente dall’idea centrale del progetto-guida dell’Amministrazione, o non portino ad un’opera diversa da quella che si intende realizzare” (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 5 maggio 2008, n. 1305).

Pertanto, nell’esaminare le caratteristiche del progetto proposto da Nemesi non si può prescindere dalla circostanza che il D.P.P. ha natura di documento di indirizzo, con la conseguenza che va verificato quali variazioni, rispetto alle prescrizioni contenute nello stesso, possano comunque ritenersi ammissibili e quali invece siano assolutamente precluse o snaturino le finalità perseguite dall’Amministrazione committente.

Del resto, le soluzioni individuate da parte del singolo concorrente non devono corrispondere perfettamente alle prescrizioni contenute nel Documento Preliminare di Progettazione dell’elaborato progettuale, quanto piuttosto debbono essere strettamente aderenti allo stesso (art. 4.1 del Bando), potendo quindi contenere anche limitatamente e parzialmente delle difformità, trattandosi pur sempre di una progettazione di carattere preliminare e, perciò, connotata da una certa dose di flessibilità, come evidenziato in precedenza.

Di conseguenza anche la valutazione del progetto non può che tenere conto di tali aspetti e quindi concentrarsi principalmente sull’impostazione complessiva dello stesso, piuttosto che su singole questioni di dettaglio, anche in ragione del fatto che l’art. 4.1 del Bando non impone l’automatica esclusione dei progetti che presentino variazioni, anche essenziali, rispetto al D.P.P., qualora sia rispettata la stretta aderenza con quest’ultimo.

3.3. Si assume nel ricorso che la rampa carrabile di accesso al seminterrato di Palazzo Italia, contenuta nel progetto di Nemesi, risulterebbe collocata in una striscia di 9,5 m non edificabile e non occupabile con aggetti, in violazione della *lex specialis*.

In realtà la rampa, in quanto destinata a collegare il piano terreno al piano seminterrato non può essere considerata, per definizione, né ingombro né aggetto e quindi non può ritenersi in contrasto con il D.P.P., nonostante le indicazioni contenute nelle FAQ sembrano indirizzate in senso contrario. Del resto la fascia qualificata come non edificabile è destinata a garantire il passaggio di persone e mezzi e quindi la rampa carrabile prevista sembra perfettamente compatibile con la predetta finalità.

3.4. Il progetto di Nemesi conterrebbe un piano mezzanino nella Piazza coperta in violazione del limite minimo di altezza inferiore ai sei metri e la presenza di funzioni non ammesse (uffici, area espositiva, ecc.).

In realtà il D.P.P. prevede che il piano terra debba avere una superficie netta minima di 2.000 metri e un’altezza minima di 7,5 m da terra, nulla specificando in ordine alla possibilità di individuare altezze inferiori per le superfici ulteriori. Quindi la soluzione proposta appare perfettamente ammissibile e in linea con la filosofia del concorso di progettazione.

3.5. Il progetto formulato da Nemesi prevederebbe per il Cardo l’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili mediante geotermia, nonostante ciò fosse stato escluso dal D.P.P. In realtà una tale esclusione potrebbe applicarsi al limite per il Palazzo Italia, ma certamente non può riguardare il Cardo, con la conseguente ammissibilità di tale soluzione progettuale.

3.6. Ciò conduce al rigetto della prima censura di ricorso avverso il progetto proposto da Nemesi.

4. Con la seconda doglianza si assume l’illegittimità della mancata esclusione del Raggruppamento primo classificato per violazione del principio di anonimato e per assenza di protezione dell’offerta da possibili manomissioni.

4.1. La doglianza è infondata.

La presenza di slogan o altre indicazioni di carattere generico non può condurre all’esclusione dalla gara per violazione del principio di anonimato se non risulta l’univocità del segno di riconoscimento e l’intenzione del

soggetto di farsi riconoscere. Nel caso di specie gli slogan riportati in tutte le offerte risultano assolutamente inidonei a tal fine (si veda doc. 27 all. al ricorso). Si possono richiamare sul punto anche le considerazioni svolte dalla Giuria nella seduta del 2 aprile 2013, che ha escluso l'identificabilità di alcuni progetti sulla base dei segni grafici presenti sugli stessi (Verbale quarta seduta, all. 6 al ricorso).

In tal senso, possono essere richiamate le conclusioni cui è giunta di recente l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che, seppure con riferimento alle prove scritte nell'ambito dei concorsi pubblici – i cui principi sono certamente applicabili anche alle restanti procedure di tipo concorsuale –, ha statuito che “la regola dell'anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tanto tassativo e assoluto da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista un'astratta possibilità di riconoscimento, perché se così fosse sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi per esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca una particolare modalità di stesura: è invece necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato. (ad es. VI Sez. n. 5220 del 2006).

In sostanza, nell'ipotesi in esame l'annullamento di un elaborato per riconoscibilità dell'autore ne presuppone l'intenzionalità, che va desunta, per via indiretta o presuntiva, dalla natura in sé dell'elemento riconoscibile e dalla sua suscettività oggettiva di comportare la riferibilità dell'elaborato stesso a un determinato soggetto” (Consiglio di Stato, Ad. plen., 20 novembre 2013, n. 28).

4.2. Quanto alla possibilità di manomissione delle offerte, trasmesse per via informatica, per mancato utilizzo del sistema che le rende imm modificabili, va evidenziato che risulta dimostrata, con un ampio margine di certezza, la circostanza che le offerte sono state prodotte con la protezione (docc. 18 e 19 di Expo). Pertanto, la circostanza che la stazione appaltante abbia potuto utilizzare delle copie delle stesse per ragioni di carattere pratico non può infirmare l'assunto della imm modificabilità delle stesse. Del resto a fronte di tale dimostrazione sarebbe stato necessario provare, in senso contrario, l'avvenuta manomissione delle offerte o almeno il suo tentativo, e le conseguenze sulla procedura di gara.

4.3. Ciò determina il rigetto anche della predetta censura.

5. Con la successiva doglianza si assume l'indeterminatezza e l'incertezza del contenuto dell'offerta formulata dalla prima classificata, che avrebbe comunque dovuto condurre alla sua esclusione. In particolare si fa riferimento alle riserve espresse dalla Commissione istruttoria sulla completezza degli elaborati progettuali che, in alcuni casi, non avrebbe consentito una verifica di quanto previsto negli stessi. Ad esempio, non sarebbe stata chiarita la ragione in ordine alla previsione di elementi architettonici oltre i 25 metri, che secondo il D.P.P. sarebbe l'altezza massima, con specifiche e puntuali eccezioni, e mancherebbe ogni indicazione in ordine alla convertibilità ex post dell'edificio.

5.1. La censura deve essere disattesa.

L'asserita indeterminatezza degli elaborati progettuali non è stata considerata rilevante in sede di valutazione finale da parte della Giuria, con la conseguente impossibilità di escludere un progetto che non presentasse delle incertezze così rimarchevoli da rendere incomprensibile l'offerta.

Quanto, inoltre, all'asserita mancanza di giustificazioni in ordine alla parte di edificio eccedente l'altezza di 25 metri, va evidenziato come la stessa abbia una funzione scenografica (trattandosi di un manufatto a forma di vela) e di sostenibilità energetica, espressamente contemplata dal D.P.P. e quindi certamente ammessa; la sua struttura di prefabbricato, poi, la rende facilmente rimovibile alla fine del periodo espositivo.

5.2. Anche il rilievo formulato dalla Commissione istruttoria in ordine alla scarsa attendibilità dei costi comunque indicati nel progetto di Nemesi risulta superato dalla determinazione della Giuria e dall'effettivo andamento dei

costi in fase di progettazione esecutiva.

6. Con la successiva censura si assume l'illegittimità della valutazione resa dalla Giuria che, a fronte della genericità dei parametri valutativi, avrebbe omesso di chiarire le ragioni delle proprie scelte e non avrebbe specificato le motivazioni per cui ha ritenuto di superare i rilievi critici espressi dalla Commissione istruttoria.

6.1. La doglianza è infondata.

Dall'esame dei verbali di gara emerge che la Giuria ha attribuito i punteggi ai vari concorrenti sulla base di sottocriteri alquanto specifici e soprattutto ha fornito una motivazione in ordine alla complessiva struttura dei vari progetti, ritenendo in tal modo di superare implicitamente i rilievi critici della Commissione istruttoria. Quest'ultima peraltro non ha mai messo in discussione la sostanziale attendibilità dei diversi progetti, ma ha soltanto segnalato delle perplessità relative a singoli aspetti che in sé sarebbero assolutamente inidonee a determinare l'esclusione delle offerte (all. 6-9 al ricorso).

6.2. Pertanto, anche questa doglianza va respinta.

7. Con la doglianza rubricata C.1 la parte ricorrente assume l'illegittimità dell'intera procedura, giacché i parametri di valutazione fissati dal bando sarebbero assolutamente generici e avrebbero lasciato alla Giuria un potere assolutamente esorbitante nello svolgimento dell'attività valutativa.

7.1. La presenza di diversi criteri e sottocriteri appare sufficiente a limitare la discrezionalità tecnica della Giuria, considerando altresì che un nucleo minimo di autonomia di valutazione deve essere necessariamente garantito ai suoi componenti, altrimenti ci si troverebbe al cospetto di una procedura ad aggiudicazione meccanica o automatica. Del resto nel ricorso non sono assolutamente specificate le ragioni che indurrebbero a ritenere generici e vaghi i criteri predisposti in sede di *lex specialis* per attribuire un punteggio alle varie offerte. In senso contrario, non si può richiamare la discussione avvenuta in seno alla Giuria sul senso da attribuire ad un concetto tecnico (manufatto iconico e celebrativo), visto che non si tratta di attività valutativa ma di individuazione di un comune concetto, anche da un punto di vista linguistico, che avrebbe poi consentito di procedere all'attività valutativa vera e propria.

7.2. Di conseguenza, anche questa doglianza va rigettata.

8. Con l'ultima censura si assume l'illegittima creazione di un duplice organo valutativo – Commissione istruttoria e Giuria – in violazione dei principi contenuti nell'art. 84 del Codice dei contratti pubblici, che presuppone la necessaria unicità dell'organo valutativo, e le modalità di individuazione e l'assenza di competenza tecnica in capo ad alcuni componenti dell'organo valutativo.

8.1. La doglianza va respinta.

La previsione di un organo incaricato di svolgere attività istruttoria (Commissione istruttoria) risulta pacificamente ammessa in tutte le gare pubbliche (cfr., da ultimo, T.A.R. Piemonte, I, 22 novembre 2013, n. 1254), purché quest'ultimo non assuma compiti di tipo valutativo che spettano esclusivamente alla commissione giudicatrice (Giuria); nel caso di specie tali principi risultano rispettati, atteso che gli artt. 4.5 e 4.6 del Bando chiariscono in modo abbastanza evidente i compiti che spettano ai due organismi, specificando che la Commissione deve predisporre un'istruttoria per gli aspetti formali e tecnici di ciascun progetto e sancendo, invece, che le valutazioni di merito sono riservate alla Giuria, alla quale appartiene anche il potere di escludere dalla gara, come precisato nel penultimo periodo dell'art. 4.6.

8.2. Quanto al mancato reperimento dei commissari all'interno dell'organico della Stazione appaltante, va sottolineato come la peculiarità dell'appalto in questione giustifica certamente il ricorso a professionisti esterni, sulla cui capacità specifica nulla è stato eccepito.

8.3. Pertanto, anche questa doglianza va respinta.

9. In conclusione, in ragione di quanto evidenziato in precedenza, il ricorso principale va respinto.

10. Il rigetto del ricorso principale determina l'improcedibilità del ricorso incidentale proposto da Nemesi & Partners S.r.l.

11. In ragione della complessità della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate integralmente tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale proposto da Arch. Matteo Paolo Giorgio Fantoni e dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Nemesi & Partners S.r.l.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)